

Codice penale militare

Modificazione del 4 ottobre 1974

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 15 maggio 1974 ¹⁾,

decreta:

I

Il Codice penale militare del 13 giugno 1927 ²⁾ è modificato come segue:

Art. 26^a (nuovo)

Resoconto
veritiero

Non soggiace a pena il resoconto veritiero delle deliberazioni pubbliche di una autorità.

Art. 28 cpv. 2

² Il giudice esclude dall'armata il condannato alla reclusione.

Art. 29 cpv. 2

² Il giudice può escludere dall'armata il condannato alla detenzione.

Art. 31

Liberazione
condizionale

1. Quando un condannato alla reclusione o alla detenzione ha scontato i due terzi della pena e, trattandosi di detenzione, almeno tre mesi, il Dipartimento militare federale può liberarlo condizionalmente se la sua condotta durante l'esecuzione della pena non vi si oppone e se si può presumere ch'egli terrà buona condotta in libertà.

Quando un condannato alla reclusione perpetua ha scontato quindici anni della pena, il Dipartimento militare federale può liberarlo condizionalmente.

¹⁾ FF 1974 I 1385

²⁾ RS 321.0

Il Dipartimento militare federale esamina d'ufficio se il condannato può essere liberato condizionalmente. Esso chiede un rapporto alla direzione dello stabilimento. Ascolta il condannato se questi non ha presentato alcuna richiesta o se, in base a tale richiesta, le condizioni per una liberazione condizionale non sono ancora di per sè soddisfatte.

2. Il Dipartimento militare federale prescrive al liberato un periodo di prova e può durante lo stesso sottoporlo al patronato. Questo periodo non potrà essere inferiore a un anno né superiore a cinque. Quando si tratti di reclusione perpetua, il termine di prova sarà di cinque anni.

3. Il Dipartimento militare federale può imporre al liberato, per il periodo di prova, norme di condotta, segnatamente circa l'attività professionale, il luogo di dimora, il controllo medico, l'astensione dalle bevande alcoliche e la riparazione del danno.

4. Se, durante il periodo di prova, il liberato commette un reato per il quale è condannato senza sospensione condizionale a una pena privativa della libertà superiore a tre mesi, il Dipartimento militare federale ne ordina il ricollocamento nello stabilimento. Se il liberato è condannato a una pena più mite o a una pena con sospensione condizionale, il Dipartimento militare federale può prescindere dal ricollocamento.

Se il liberato, nonostante formale avvertimento del Dipartimento militare federale, persiste a trasgredire una norma di condotta impostagli, se si sottrae ostinatamente al patronato o se, in qualsiasi altro modo, delude la fiducia in lui riposta, il Dipartimento militare federale ne ordina il ricollocamento. Nei casi di lieve gravità, esso può prescindere da provvedimento siffatto.

Il carcere sofferto durante la procedura di ricollocamento è computato nella pena residua che dev'essere ancora scontata.

Se prescinde dal ricollocamento, il Dipartimento militare federale può ammonire il liberato, imporgli nuove norme di condotta e prolungargli il periodo di prova di metà al massimo della durata stabilita inizialmente.

Se alla pena residua, divenuta esecutiva per effetto di una decisione di ricollocamento, si aggiunge l'esecuzione di una misura prevista nell'articolo 43, 44 o 100^{bis} del Codice penale svizzero, l'esecuzione dev'essere sospesa.

L'esecuzione della pena residua non può più essere ordinata dopo cinque anni dalla scadenza del periodo di prova.

5. Se il liberato ha tenuto buona condotta per il periodo di prova, la liberazione diventa definitiva.

Art. 32 n. 1, 2, 3 e 5

1. Il giudice può sospendere l'esecuzione di una condanna a una pena privativa della libertà non superiore a diciotto mesi o una pena accessoria che non sia la degradazione o l'esclusione dall'esercito se la vita anteriore, il carattere e la condotta di servizio del condannato lasciano supporre che tale provvedimento lo tratterrà dal commettere nuovi crimini o delitti e se questi ha risarcito, per quanto si potesse pretendere da lui, il danno stabilito giudizialmente o mediante transazione.

La sospensione non è ammissibile se, nei cinque anni precedenti il reato commesso, il condannato ha scontato una pena di reclusione o di detenzione superiore a tre mesi per un crimine o un delitto intenzionale. Le sentenze estere sono equiparate a quelle svizzere se non contraddicono ai principi del diritto svizzero.

Sospendendo l'esecuzione della pena, il giudice prescrive al condannato un periodo di prova da due a cinque anni.

In caso di cumulo di pene, il giudice può limitare la sospensione condizionale a talune di esse.

2. Il giudice può sottoporre il condannato al patronato. Può anche imporgli, per il periodo di prova, norme di condotta, segnatamente circa l'attività professionale, il luogo di dimora, il controllo medico, l'astensione dalle bevande alcoliche e la riparazione del danno entro un termine stabilito.

Le circostanze che giustificano o escludono la sospensione condizionale della pena come anche le norme di condotta imposte dal giudice devono essere menzionate nella sentenza. Il giudice può successivamente modificare le norme di condotta.

Finché dura il servizio, la vigilanza del condannato condizionale, obbligato al servizio personale, è regolata da un'ordinanza del Consiglio federale.

3. Se, durante il periodo di prova, il condannato commette un crimine o un delitto, se tiene cattiva condotta in servizio militare o se è ripetutamente punito in via disciplinare, se, no-

nostante formale avvertimento del Dipartimento militare federale, persiste a trasgredire una norma di condotta impostagli, se si sottrae ostinatamente al patronato o se, in qualsiasi altro modo, delude la fiducia in lui riposta, il Dipartimento militare federale ordina l'esecuzione della pena.

Se v'è motivo di credere che il condannato terrà buona condotta, il Dipartimento militare federale, nei casi di lieve gravità, può, in luogo dell'esecuzione della pena e secondo le circostanze, ammonire il condannato, ordinare misure suppletive a tenore del numero 2 e prolungargli di metà al massimo il periodo di prova stabilito nella sentenza.

Se ad una pena dichiarata esecutiva mediante revoca della sospensione condizionale viene ad aggiungersi l'esecuzione di una misura prevista nell'articolo 43, 44 o 100^{bis} del Codice penale svizzero, l'esecuzione della pena dev'essere sospesa.

L'esecuzione della pena sospesa non può più essere ordinata dopo cinque anni dalla scadenza del periodo di prova.

5. Abrogato

Art. 38

1. Se, per un crimine o un delitto, un membro di un'autorità o un funzionario si è dimostrato indegno di fiducia, il giudice lo dichiarerà incapace ad essere membro d'una autorità o funzionario per un periodo da due a dieci anni.

Incapacità
ad esercitare
una carica
o un ufficio

2. Se, per il reato commesso, il condannato alla reclusione o alla detenzione si è dimostrato indegno di fiducia, il giudice può escluderlo dall'eleggibilità a membro di un'autorità o a funzionario per un periodo da due a dieci anni.

3. L'incapacità ha effetto dal momento in cui la sentenza acquista forza di cosa giudicata.

La sua durata si conta dal giorno in cui la pena è stata scontata o condonata; in caso di liberazione condizionale, avendo il liberato tenuto buona condotta durante il periodo di prova, dal giorno della liberazione condizionale.

Art. 39

Abrogato

Art. 45 ultimo comma (nuovo)

... ha tenuto buona condotta;
 se il colpevole aveva compiuto gli anni diciotto ma non ancora i venti e non possedeva ancora la piena capacità di valutare il carattere illecito dell'atto.

Art. 48

3. Aggravamento della pena.
 Recidiva

1. Se l'agente è condannato alla reclusione o alla detenzione e se nel momento del reato non erano ancora trascorsi cinque anni dal giorno in cui egli scontò in tutto od in parte un'altra pena di reclusione o di detenzione, il giudice aumenta la durata della pena, ma non può andar oltre al massimo della specie di pena.

L'esecuzione di una misura di sicurezza in uno stabilimento a tenore dell'articolo 42, 43 o 44 oppure di una misura a tenore dell'articolo 100^{bis} del Codice penale svizzero, come anche il condono per effetto di grazia sono equiparati all'esecuzione della pena anteriore.

2. L'esecuzione all'estero di corrispondenti pene anteriori o misure è equiparata all'esecuzione in Svizzera, se la sentenza non contraddice ai principi del diritto svizzero.

Art. 55

Decorrenza

La prescrizione decorre dal giorno in cui la sentenza acquista forza di cosa giudicata e, in caso di sospensione condizionale della pena, dal giorno in cui è stata ordinata l'esecuzione della pena.

Art. 56 cpv. I (nuovo) e cpv. I^a

¹ La prescrizione di una pena privativa della libertà personale è sospesa durante l'esecuzione ininterrotta di questa pena o di un'altra pena privativa della libertà personale o di una misura di sicurezza eseguita immediatamente prima e, nel caso di liberazione condizionale, durante il periodo di prova.

Ilavigente capoverso 1 diventa capoverso 1^a.

Art. 57

Abrogato

Art. 58

Se il colpevole è stato dichiarato incapace ad essere membro di un'autorità o funzionario e se la sentenza è stata eseguita da almeno due anni, il giudice può, a richiesta di lui, dichiararlo di nuovo eleggibile, qualora tale provvedimento appaia giustificato dalla condotta del richiedente e questi abbia risarcito il danno stabilito giudizialmente o mediante transazione.

Reintegrazione nella capacità ad esercitare una carica o un ufficio

Art. 59 cpv. 1 e 3

¹ Se il colpevole è stato condannato a una pena privativa della libertà personale o ad una multa e se dall'esecuzione della sentenza di condanna sono decorsi non meno di dieci anni trattandosi della reclusione, di cinque anni trattandosi della detenzione e di due anni trattandosi della detenzione da eseguire in via militare, delle pene di detenzione non superiori a tre mesi da eseguire secondo l'articolo 37^{bis} numero 1 del Codice penale svizzero, dell'arresto repressivo o di una multa come pena principale, il giudice può ordinare, a richiesta del condannato, la cancellazione della sentenza nel casellario giudiziale, qualora tale provvedimento appaia giustificato dalla condotta del richiedente, questi abbia, per quanto si possa pretendere da lui, risarcito il danno stabilito giudizialmente o mediante transazione e la sentenza sia stata eseguita per ciò che riguarda le pene accessorie.

³ La cancellazione può essere ordinata anche prima, qualora tale provvedimento appaia giustificato da una condotta particolarmente meritoria del condannato.

Art. 60 cpv. 1

¹ All'esecuzione della pena è equiparato il condono per effetto di grazia; trattandosi della multa, anche l'esclusione della sua commutazione.

Art. 176 cpv. 1

¹ Chiunque sottrae una persona ad atti di procedimento penale od alla esecuzione di una pena o di una delle misure previste negli articoli 42 a 44 e 100^{bis} del Codice penale svizzero è punito con la detenzione.

II

1. Le relazioni fra le nuove disposizioni e il diritto finora in vigore sono rette dalle norme degli articoli 215, 216 numero 2 e 217 CPM.

2. Gli effetti che la legislazione federale e cantonale finora in vigore connetteva alla privazione dei diritti civili non valgono per l'incapacità ad esercitare una carica o un ufficio (art. 38 CPM).

III

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Così decretato dal Consiglio degli Stati

Berna, 4 ottobre 1974

Il vicepresidente, **Oechslin**

Il segretario, **Sauvant**

Così decretato dal Consiglio nazionale

Berna, 4 ottobre 1974

Il vicepresidente, **Simon Kohler**

Il segretario, **Kochler**

Data di pubblicazione: 14 ottobre 1974

Termine di referendum: 12 gennaio 1975

Codice penale militare Modificazione del 4 ottobre 1974

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1974
Année	
Anno	
Band	2
Volume	
Volume	
Heft	41
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	14.10.1974
Date	
Data	
Seite	742-748
Page	
Pagina	
Ref. No	10 111 352

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.